
ACCORDO DI PROGRAMMA

"PROGETTI DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA TURISTICO NAZIONALE"

PROGETTO "SLOW CAMPANIA"

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(GIÀ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ε

REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra

Il Ministero Dei Beni e Delle Attivita' Culturali E del Turismo (già Presidenza
del Consiglio dei Ministri) - di seguito anche "Ministero" -, con sede in,
ivi domiciliata ai fini del presente atto (CF), legalmente rappresentata dal
, nominato con D.P.C.M, registrato alla Corte dei Conti il, reg.
n, foglio n

е

la Regione Campania (di seguito anche "Beneficiario"), con sede in Napoli, via S. Lucia n. 81, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80011990639), legalmente rappresentata dal Presidente, on. Stefano Caldoro

di seguito definite singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per il Dipartimento di stipulare appositi protocolli d'intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni di euro annui;
- in base all'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 recante "Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e Competitività del Turismo";

- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava ad euro 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d'intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il Turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:
- per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in euro 112.697.956,99;
- in attuazione dell'art. 4 del citato Protocollo d'intesa, che assegna una quota dell'1,5 % della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5, del Protocollo medesimo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento, il Dipartimento ha stipulato in data 2 febbraio 2011 con Promuovi Italia s.p.a., società *in house* del Dipartimento, una apposita convenzione registrata dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2011 al Reg. n. 12, Fog. n. 110;
- l'art. 6 del Protocollo d'intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse;
- la proposta progettuale denominata "Slow Campania" presentata dalla Regione Campania, è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione;
- il costo complessivo del citato progetto è di euro **2.000.000,00**, di cui euro **1.800.000,00**, pari al 90 %, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di euro **200.000,00**, pari al 10% della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico della Regione Campania;
- con nota n. 0011012 del 25.07.2011 il Dipartimento del Turismo ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la

possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da definire e concordare;

- il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 giugno 2013 n. 71 ha trasferito le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo (Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport) al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
- con deliberazione della Giunta della Regione Campania n. del è stato approvato il presente schema di Accordo di Programma e i relativi allegati, ivi compresa la rimodulazione dell'importo complessivo del progetto esecutivo;

TENUTO CONTO della proposta progettuale esaminata dalla Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra il Dipartimento e la Regione Campania;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

- Il presente Accordo di Programma (di seguito "Accordo") costituisce strumento attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il Turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Dipartimento e la Regione Campania, per la realizzazione del progetto denominato "Slow Campania";
- 3. L'Accordo è completato:
 - a) dal *Piano esecutivo* composto di due parti, di cui la prima contenente la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi di contesto, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato e il piano finanziario complessivo allegata al presente Accordo *sub 1*) e la seconda -

contenente la puntuale descrizione delle attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il cronogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio - da trasmettere successivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b);

b) dalle **Schede di monitoraggio** di cui all'allegato sub 2);

Art. 3 (Quadro finanziario)

1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad euro **2.000.000,00**, di cui euro **1.800.000,00** rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed euro **200.000,00** le risorse a carico della Regione Campania.

Art. 4 (Trasferimento risorse finanziarie)

- 1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta della Regione Campania (di seguito Beneficiario), la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 989 recante "Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e delle promozione di forme di turismo ecocompatibile" del bilancio di previsione del "Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo" (già Presidenza del Consiglio dei Ministri- Centro di responsabilità n. 17), secondo le seguenti modalità:
 - a) Il 40% del cofinanziamento, nella misura di euro 720.000,00, viene trasferito al Beneficiario a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a); l'approvazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di detto documento;
 - b) Il 50% del cofinanziamento, nella misura di euro **900.000,00**, viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
 - il 20% del cofinanziamento, pari ad euro 360.000,00, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Ministero di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto complessivamente trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
 - il 30% del cofinanziamento, pari ad euro 540.000,00, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Ministero di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento

fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;

- c) Il 10% del cofinanziamento, nella misura di euro 180.000,00, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Ministero di una relazione tecnica inviata dal Beneficiario, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.
- 2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Ministero entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi integrativi;

Art. 5 (Durata)

- 1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto;
- 2. Il progetto ha durata 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), fatte salve eventuali proroghe espressamente concesse dal Ministero ai sensi dell'articolo 11;

Art. 6 (Obblighi del Beneficiario)

- 1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Campania (Beneficiario) si impegna a:
 - a) realizzare il progetto denominato "Slow Campania" nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo e nelle Schede di monitoraggio, allegati al presente Accordo;
 - b) avviare il progetto entro novanta giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione della seconda parte del Piano esecutivo da parte del Ministero, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori al Ministero contenente, tra l'altro, i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fino a diversa comunicazione;
 - c) trasmettere la seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

- d) informare, con la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), il nominativo del soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell'Accordo stesso;
- e) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo raccomandata A/R;

Art. 7 (Monitoraggio)

- 1. Il Ministero, anche tramite Promuoviltalia s.p.a., svolge l'attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo;
- 2. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, il Beneficiario è comunque tenuto a presentare semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero, un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l'individuazione di eventuali criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. monitoraggio in itinere), corredato dalle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dal Beneficiario, volti a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso;
- 3. Il Beneficiario, successivamente alla conclusione del progetto, è tenuto a fornire al Ministero, previa richiesta di quest'ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio ex post);

Art. 8 (Varianti progettuali)

- 1. Il Beneficiario può modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi l'impianto del progetto così come approvato dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010;
- 2. Tali varianti e le relative motivazioni devono essere comunicate al Ministero tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7;

- 3. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere comunicate dal Beneficiario al Ministero e da questo espressamente approvate;
- 4. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto;
- 5. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n 296;

Art. 9 (Obblighi del Ministero)

Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:

- adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato, per i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, contestualmente al decreto di approvazione dell'Accordo stesso;
- 2. comunicare alla Regione Campania (Beneficiario) l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo, nonché l'avvenuta approvazione della seconda parte del Piano esecutivo;
- 3. trasferire le risorse finanziarie al Beneficiario, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
- 4. curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
- raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010;

Art. 10 (Strutture di riferimento)

- 1. La Regione Campania indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: Area Generale di Coordinamento 13 "Turismo e Beni Culturali" Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche".
- 2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura:;

Art. 11 (Proroghe)

- 1. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronogramma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere tempestivamente comunicate dalla Regione Campania al Ministero;
- Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concesse espressamente dal Ministero, previa richiesta adeguatamente motivata da parte della Regione Campania con un preavviso di almeno tre mesi;

Art. 12 (Revoca del cofinanziamento)

- 1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito;
- 2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato al Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario stesso, o siano apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 8 non espressamente approvate dal Ministero. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni da parte del Beneficiario, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010;
- 3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato al Beneficiario qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi dell'articolo 11, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario stesso o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010;
- 4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento;
- 5. A seguito dei provvedimenti di revoca al Beneficiario, il Ministero si riserva di valutare la permanenza della funzionalità e della coerenza unitaria del progetto, adottando le necessarie misure, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010;

Art. 13 (Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma;

Art. 14 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse;

Art. 15 (Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo;

Art. 16 (Spese contrattuali)

 Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico del Beneficiario;

Art. 17 (Clausola finale sulle risorse statali)

1. In esecuzione degli accantonamenti operati per legge per l'anno 2012 sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 989 di questo Ministero, i Beneficiari provvedono a rimodulare il progetto, adeguandolo alla riduzione complessiva di € 79.136,00 a valere sulle risorse statali, all'atto della trasmissione della seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Il costo complessivo dell'Accordo è quindi rideterminato in € 1.912.071,00, di cui € 1.720.864,00 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.

Allegato 1- Piano esecutivo

Allegato 2- Scheda di monitoraggio

Letto, approvato e sottoscritto
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Regione Campania Presidente della Giunta Regionale On. Stefano Caldoro

......